

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 20668/2026
Roma, lì, 04/06/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

EUGENIA SERRAO	- Presidente -	Sent. n. sez. 524/2026
DANIELA CALAFIORE		UP - 21/04/2026
FRANCESCO LUIGI BRANDA	- Relatore -	R.G.N. 785/2026
ANNA LUISA ANGELA RICCI		
DAVIDE LAURO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 14/10/2025 della Corte d'appello di Cagliari

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;
letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale;
letta la memoria, con conclusioni e nota spese, depositata dal difensore della parte
civile.

Firmato Da: FRANCESCO LUIGI BRANDA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 298e10124aec55b4 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf36698
Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 9544cf9ca257072



RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Cagliari, giudicando nei confronti di [REDACTED] - [REDACTED] in sede di rinvio a seguito dell'annullamento parziale pronunciato dalla Corte di cassazione con sentenza del 4 marzo 2025, ha ritenuto l'aggravante dell'art. 609 *ter*, comma 1, n. 5 *quater*, cod.pen., contestata in fatto, in luogo di quella dell'art. 61 n. 11 cod.pen.

In particolare, la sentenza rescindente ha confermato in via definitiva l'affermazione di responsabilità nei confronti del suddetto imputato per il reato di violenza sessuale in danno di [REDACTED] e la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., annullando invece la decisione limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto e sul conseguente trattamento sanzionatorio.

Il giudice del rinvio ha osservato che gli estremi fattuali della circostanza ritenuta erano stati puntualmente enunciati nel capo di imputazione, al netto dell'erroneo riferimento normativo, là dove all'imputato si addebitava di aver agito "con abuso del rapporto di fiducia instaurato con la persona offesa in forza di una pregressa relazione sentimentale intercorsa con la medesima"; proposizione esattamente riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 609 *ter*, comma 1, n. 5 *quater*, cod.pen., riferibile a un legame da relazione affettiva già esistente, ancorché ormai cessato, non necessariamente connotato da convivenza. Ha concluso che la circostanza era stata sin dall'origine specificamente contestata in fatto e che il giudice del rinvio era chiamato a procedere all'esatta qualificazione giuridica, nell'esercizio dei poteri riconosciutigli dagli artt. 521 e 597, comma 2, cod.proc.pen.

Sotto il profilo intertemporale, la Corte territoriale ha rilevato che l'aggravante speciale era stata introdotta sin dal 2013 e dunque ben prima della condotta in addebito, risalente al 2016, sicché nulla osta, anche alla luce della successione delle leggi nel tempo, alla sua applicazione.

Operante il divieto di *reformatio in peius* — avendo proposto impugnazione il solo imputato —, non ha accolto la richiesta di aumento della pena formulata dal Procuratore Generale; del pari, ha escluso che ricorressero i presupposti per rivedere il giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche, trattandosi di circostanza astrattamente più grave di quella dell'art. 61 n. 11 cod.pen., comportando un aumento fisso di un terzo in luogo di quello "fino a un terzo" tipico delle aggravanti comuni, e dovendosi comunque tener conto dell'ulteriore aggravante della minorata difesa, in ordine alla quale il ricorso era stato dichiarato inammissibile.



2. [REDACTED] affida il suo ricorso al seguente motivo.

2.1. Deduce inosservanza ed erronea interpretazione della legge penale in relazione agli artt. 609 *ter*, comma 1, n. 5 *quater*, e 61 n. 11 cod.pen., nonché vizio di motivazione contraddittoria ed illogica in ordine alla configurabilità della circostanza aggravante ritenuta sussistente.

Rammenta che la sentenza rescindente aveva demandato al giudice del rinvio l'accertamento, alla luce delle circostanze di fatto e del materiale probatorio disponibile, su quale circostanza aggravante fosse concretamente sussistente, anche alla luce del fenomeno di successione di leggi nel tempo.

La decisione impugnata, viceversa, si sarebbe limitata a rilevare che gli estremi fattuali dell'aggravante speciale erano già enucleati nel capo di imputazione, procedendo a una mera modifica della qualificazione giuridica e a un emendamento della rubrica, senza dar conto del ragionamento logico-giuridico posto a fondamento della ritenuta integrazione della fattispecie circostanziale.

Sotto un connesso profilo, lamenta che il giudice del rinvio si sia totalmente sottratto all'obbligo di motivazione, nonostante il caso offrisse plurimi elementi meritevoli di vaglio. Già con l'atto di appello era stato evidenziato che la relazione tra imputato e persona offesa si fosse interrotta da anni; che costei convivesse con altro partner; che tra le parti residuasse una sporadica frequentazione connotata non da un legame affettivo, ma da profili di natura meramente materiale.

Inoltre, richiama l'orientamento di legittimità secondo cui, in tema di violenza sessuale, la relazione affettiva idonea a integrare l'aggravante dell'art. 609 *ter*, comma 1, n. 5 *quater*, cod.pen. va circoscritta ai rapporti personali analoghi a quelli di tipo coniugale che abbiano agevolato la commissione del delitto, indipendentemente dalla convivenza con la vittima e dalla stabilità o durata del legame, e non può essere estesa fino a ricomprendere qualsiasi relazione caratterizzata da intensità di sentimenti. Ne discende, ad avviso del ricorrente, che la pronuncia impugnata incorre nel medesimo vizio motivazionale per il quale era stata annullata la sentenza rescissa, avendo eluso il puntuale accertamento in fatto richiesto dalla Corte di legittimità.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

La difesa della parte civile ha depositato memoria, con allegate conclusioni e nota spese, concludendo per il rigetto del ricorso.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato

2. La sentenza rescindente ha chiarito, in punto di diritto, che l'aggravante speciale dell'art. 609 *ter*, comma 1, n. 5 *quater*, cod. pen. — introdotta dall'art. 1, comma 2, del d.l. 14 agosto 2013, n. 93 — si pone in rapporto di specialità unilaterale con l'aggravante comune dell'abuso di relazioni domestiche di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., sicché, per il delitto di violenza sessuale, la prima ricorre nelle ipotesi di abuso del rapporto fiduciario derivante da una pregressa relazione affettiva, mentre la seconda resta circoscritta ai casi di attuale coabitazione o di attuale relazione domestica. Si versa, dunque, in una vicenda di concorso apparente di norme da risolvere in applicazione dell'art. 15 cod. pen., secondo i criteri ribaditi dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581-02; Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668-01).

1.1 Sotto altro profilo, deve rilevarsi come la stessa sentenza rescindente abbia tracciato i contorni della relazione affettiva idonea a integrare la fattispecie circostanziale dell'art. 609 *ter*, comma 1, n. 5 *quater*, cod. pen.

La Terza Sezione ha infatti puntualizzato che siffatta circostanza richiede, per la sua configurabilità, che il soggetto attivo possieda o abbia posseduto determinate qualità soggettive le quali, indipendentemente dalla convivenza tra autore e vittima, facilitano il delitto, in quanto il colpevole sfrutta il rapporto di fiducia che la vittima ripone nell'aggressore, ovvero rendono il delitto più odioso, perché compiuto dal coniuge o ex coniuge della vittima o da colui che ha intrattenuto una relazione affettiva non più attuale, esorbitando dal raggio della fattispecie circostanziale qualsiasi riferimento alla stabilità e/o durata della relazione affettiva.

Si è altresì precisato che, quanto alla relazione affettiva, deve risultare l'esistenza di un legame stretto tra l'abusante e la vittima, dal quale sia scaturita, quantunque in un breve lasso di tempo, una comunanza di amabili sentimenti che, se anche non sfociati in pregressi rapporti sessuali, si siano tradotti in un *idem* sentire, in piacevoli emozioni, in premure, nell'assunzione, anche solo potenziale, di doveri di umana solidarietà, situazioni configurabili anche alternativamente tra loro e non costituenti prerogativa delle sole coppie di fatto o conviventi.

Il fondamento dell'aggravante riposa, in altri termini, sullo sfruttamento del rapporto fiduciario che il pregresso legame affettivo ha generato e che ha agevolato l'aggressione alla sfera intima della persona offesa.



Da ciò discende che la qualificazione del fatto come aggravato ai sensi della disposizione speciale postula un accertamento in concreto della natura del legame intercorso tra le parti, della sua consistenza qualitativa e della sua idoneità causale a generare quel rapporto fiduciario il cui abuso giustifica il maggior disvalore della condotta; accertamento che non può essere risolto in via meramente nominalistica, ma esige il vaglio puntuale degli elementi fattuali emergenti dall'istruttoria.

3. Tanto premesso in diritto, il ricorso è inammissibile.

3.1 Va anzitutto chiarito che la sentenza qui impugnata, emessa in sede di rinvio, e la sentenza di primo grado, conforme nell'affermazione di responsabilità, si saldano in un unico e coerente percorso argomentativo, secondo la consolidata regola della doppia conformità.

È principio costantemente affermato da questa Corte che, in presenza di una doppia pronuncia conforme di condanna, le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello, fondate sulle medesime risultanze probatorie e sui medesimi criteri di valutazione, si integrano vicendevolmente, formando un unico complesso argomentativo a cui i motivi di ricorso vanno confrontati (*ex multis*, Sez. 5, n.14022 del 12/01/2016, Rv. 266617 - 01).

Nel caso di specie, l'annullamento pronunciato dalla sentenza rescindente era circoscritto alla qualificazione giuridica della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.11, cod.pen., restando, per il resto, definitivo l'accertamento della responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di violenza sessuale.

Il giudice del rinvio era dunque chiamato a pronunciarsi su una sola questione, sulla base di una piattaforma probatoria non più in discussione, sicché la motivazione rescissoria deve essere letta in necessaria saldatura con quella di primo grado su cui si innesta, dalla quale trae la compiuta ricostruzione del rapporto intercorso tra i due soggetti.

Ne consegue l'inconsistenza della censura con cui il ricorrente lamenta che il giudice del rinvio si sarebbe sottratto all'obbligo di motivazione.

3.2. Invero, la sentenza di primo grado aveva descritto in modo puntuale e diffuso le caratteristiche della relazione affettiva tra l'imputato e la persona offesa, attingendo significativamente anche alle stesse dichiarazioni dell'imputato e dei testimoni escussi.

Dalla deposizione della madre dell'imputato, [REDACTED] il Tribunale aveva tratto che costei aveva conosciuto [REDACTED] poichè quest'ultima ebbe una



relazione sentimentale col figlio, che il figlio era molto innamorato della [REDACTED] e che i due vissero assieme per un certo periodo, durante il quale la donna rimase incinta; la perdita della gravidanza per cause naturali aveva causato al figlio una notevole sofferenza e solo successivamente la relazione era entrata in crisi, con il conseguente trasferimento del [REDACTED] in Irlanda.

Viene sottolineato nella stessa decisione, ancor più significativamente, che lo stesso imputato, nelle dichiarazioni rese in udienza, descriveva un legame affettivo profondo e risalente. Egli dichiarava di aver conosciuto l'ex fidanzata nel 2014 e di aver avuto con lei una storia tormentata, anche in quanto questa viveva con l'ex marito, soggiungendo di averla amata fino alla fine della relazione, in quanto lei non si decideva a troncare con l'altro uomo. Lo stesso imputato, nel negare la violenza, collocava i rapporti con la persona offesa entro una dimensione di intensa intimità, riferendo che tra i due vi era stato un rapporto consenziente, come tanti altri, sempre molto intensi, e riferiva, quanto alla dinamica conclusiva, che, manifestata la volontà di troncare la relazione, la donna gli aveva risposto "se non ti posso io non ti può avere nessuno".

Il compendio fattuale descritto dai giudici di merito, lungi dal potersi ricondurre a un legame "meramente materiale" come pretende il ricorrente, è stato logicamente ritenuto idoneo a integrare appieno quei connotati che la giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla sentenza rescindente, esige ai fini dell'aggravante speciale: l'esistenza di un legame stretto tra autore e vittima, una comunanza di amabili sentimenti, indipendentemente dalla convivenza e dalla stabilità o durata della relazione.

La sentenza di primo grado, a cui si raccorda la sentenza oggetto di censura, rappresentava che la relazione tra il [REDACTED] e la [REDACTED] - legati sentimentalmente fin dal 2014, vissuta dall'imputato con dichiarato amore e poi proseguita, ancorché in forma non più ufficiale, fino al giorno del fatto - presentava tutti gli elementi del legame affettivo intenso, tale da ingenerare un rapporto di fiducia su cui si innestava l'abuso.

3.3. Acquisito, dunque, l'accertamento della responsabilità, nelle sue connotazioni fattuali, deve rilevarsi che il quadro rappresentato nelle conformi sentenze di merito corrisponde esattamente alla contestazione in fatto contenuta nell'imputazione, alla quale il giudice del rinvio ha fatto riferimento per la qualificazione dell'aggravante.

All'imputato era infatti addebitato di aver agito "con abuso del rapporto di fiducia instaurato con la persona offesa in forza di una pregressa relazione sentimentale *intercorsa* con la medesima"; proposizione pienamente riconducibile alla struttura normativa dell'art. 609 *ter*, comma 1, n. 5 *quater*, cod. pen., che



presuppone un legame da relazione affettiva già esistente, ancorché cessato, e che può prescindere dalla convivenza.

Correttamente, pertanto, il giudice del rinvio ha qualificato il fatto ai sensi della disposizione speciale, in luogo dell'aggravante comune di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen.

Il ricorso, sotto tale profilo, si rivela frammentario, laddove considera unicamente il riferimento diretto all'imputazione — lamentando una pretesa modifica "meramente nominalistica" della rubrica —, ma trascura del tutto che quella contestazione non era rimasta sulla carta, bensì era logicamente ricostruita sulla base degli esiti dell'istruttoria dibattimentale.

Il giudice del rinvio, lungi dal limitarsi a un emendamento formale della rubrica, ha operato la sussunzione del fatto — già compiutamente accertato e descritto nella sentenza di primo grado — nella corretta fattispecie circostanziale, dando attuazione al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente.

3.4. Il ricorso deduce, da ultimo, circostanze aspecifiche e comunque inidonee a incrinare la qualificazione.

Quanto al *carattere* risalente e pregresso della relazione, tale dato è reso irrilevante dalla stessa struttura dell'aggravante — come chiarito dalla sentenza rescindente —, poiché la circostanza è compatibile anche con una relazione affettiva non più attuale ed esclude dal proprio ambito applicativo ogni rilievo della stabilità o della durata del legame.

Con riferimento alla dedotta natura extraconiugale o clandestina del rapporto, essa, così come ricostruita nel merito, presupponeva l'esistenza di una relazione intima e affettiva tra le parti.

Allo stesso modo, in relazione al preteso carattere "meramente materiale" del legame, a smentire la circostanza, vengono poste in rilievo nella decisione di primo grado le dichiarazioni dello stesso ricorrente, che ha rivendicato di aver amato la persona offesa fino alla fine della relazione e ha descritto una storia intensamente vissuta; connotazioni logicamente ricondotte al quadro del ritenuto abuso del rapporto di fiducia.

4. Per tali ragioni il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; e inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.



Alla declaratoria di inammissibilità segue, altresì, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della costituita parte civile, che saranno liquidate dal giudice che ha emesso la sentenza qui impugnata (Sez. U, Ordinanza n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile [REDACTED] ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Cagliari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.r. n. 115/2002.

Così è deciso, 21/04/2026

Il Consigliere estensore
Francesco Luigi Branda

Il Presidente
Eugenia Serrao

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

